**CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA–ROMAGNA, LE PROVINCE E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI CONFERITE E DELLE ATTIVITA’ ASSEGNATE AI SENSI DELLA L.R. 13/2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**SOMMARIO**

[**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI** 6](#_Toc26774821)

[Art. 1 - Oggetto 6](#_Toc26774822)

[Art. 2 – Finalità e obiettivi 6](#_Toc26774823)

[**CAPO II - TRASFERIMENTO DI RISORSE ALLE PROVINCE E ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA** 8](#_Toc26774824)

[Art. 3 - Individuazione delle funzioni conferite e delle attività assegnate oggetto di finanziamento 8](#_Toc26774825)

[Art. 4 - Finanziamento delle funzioni di vigilanza 8](#_Toc26774826)

[Art. 5 - Finanziamento per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive, e istruzione 10](#_Toc26774827)

[Art. 6 - Finanziamento per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di commercio e turismo 10](#_Toc26774828)

[Art. 7 - Finanziamento per l’esercizio delle attività regionali assegnate in materia di Organismo Intermedio FSE 2014-2020 11](#_Toc26774829)

[Art. 8 – Sostituzione di personale distaccato o cessato relativamente alle funzioni conferite 11](#_Toc26774830)

[Art. 9 – Trasferimento di personale per effetto di eventuali modifiche nel conferimento di funzioni alle Province e alla Città Metropolitana 12](#_Toc26774831)

[Art. 10 – Contributo finanziario spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province per la partecipazione agli Enti Parco 12](#_Toc26774832)

[Art. 11 – Contributo a titolo di rimborso per l’utilizzo di beni immobili e mobili metropolitani e provinciali da parte della Regione Emilia-Romagna e delle Destinazioni Turistiche 12](#_Toc26774833)

[Art. 12 - Finanziamento delle spese sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana per l’esercizio delle funzioni conferite e delle attività assegnate ai sensi della L.r. 13/2015 e ss.mm.ii. 14](#_Toc26774834)

[**CAPO III – ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI SU FUNZIONI CONFERITE E ATTIVITA’ ASSEGNATE NEL TRIENNIO 2019/2021** 15](#_Toc26774835)

[Art. 13 - Principi generali per la gestione transitoria degli organici regionali distaccati, provinciali e metropolitani 15](#_Toc26774836)

[Art. 14 - Trasferimento di quote di dotazione organica 16](#_Toc26774837)

[**CAPO IV - GESTIONE DEL PERSONALE REGIONALE IN POSIZIONE DI DISTACCO PER IL TRIENNIO 2019/2021** 17](#_Toc26774838)

[Art. 15 - Principi generali 17](#_Toc26774839)

[Art. 16 - Trattamento accessorio 17](#_Toc26774840)

[Art. 17 - Orario di lavoro 18](#_Toc26774841)

[Art. 18 - Assenze e permessi 19](#_Toc26774842)

[Art. 19 - Buoni pasto 20](#_Toc26774843)

[Art. 20 - Part-time, telelavoro e smart-working 20](#_Toc26774844)

[Art. 21 - Trasferte e missioni 20](#_Toc26774845)

[Art. 22 - Straordinario 20](#_Toc26774846)

[Art. 23 - Istituti vari 21](#_Toc26774847)

[Art. 24 - Valutazione 21](#_Toc26774848)

[Art. 25 - Progressioni economiche orizzontali 22](#_Toc26774849)

[Art. 26 - Formazione 22](#_Toc26774850)

[Art. 27 - Procedimenti disciplinari 22](#_Toc26774851)

[Art. 28 - Report mensile su presenze e assenze 23](#_Toc26774852)

[Art. 29 - Sicurezza 23](#_Toc26774853)

[Art. 30 - Responsabilità 24](#_Toc26774854)

[Art. 31 - Trattamento dei dati personali 24](#_Toc26774855)

[**CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI** 24](#_Toc26774856)

[Art. 32 - Durata della convenzione 24](#_Toc26774857)

[Art. 33 - Disposizioni fiscali 25](#_Toc26774858)

**CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA–ROMAGNA, LE PROVINCE E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI CONFERITE E DELLE ATTIVITA’ ASSEGNATE AI SENSI DELLA L.R. 13/2015 E** **SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

LE SOTTOSCRITTE AMMINISTRAZIONI

* Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale A. Moro, n. 52, rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Direttore generale Risorse Europa Innovazione Istituzioni, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. xxxx del 22/11/2019;
* Città metropolitana di Bologna, con sede in Bologna via Zamboni, 13, legalmente rappresentata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Provincia di Ferrara, con sede in Ferrara, Castello Estense, legalmente rappresentata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Provincia di Forlì-Cesena, con sede in Forlì, P.zza Morgagni, 9, legalmente rappresentata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Provincia di Modena, con sede in Modena, V.le Martiri della Libertà, 34, legalmente rappresentata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Provincia di Parma, con sede in Parma, P.zza Pace, legalmente rappresentata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza, via Garibaldi, 50, legalmente rappresentata\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, P.zza Caduti della Libertà, 24, legalmente rappresentata da\_\_\_\_\_\_;
* Provincia di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59, legalmente rappresentata\_\_\_\_\_\_\_;
* Provincia di Rimini, con sede in Rimini, P.zza Malatesta, 28, legalmente rappresentata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

PREMESSO

che i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e le province in materia di funzioni conferite dalla L.r. 13/2015 richiamate sono stati regolati nel triennio 2016/2018:

* dalla Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti in seguito al trasferimento di personale effettuato ai sensi della L.r. 13/2015 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2161 del 5 dicembre 2016, cessata in data 31/12/2018 e prorogata al 31/12/2019 con DGR 2249/2018 al solo scopo di permettere un riordino complessivo di tutti gli istituti convenzionali alla luce delle evoluzioni dei rapporti intercorsi nel triennio 2016/2018 ;
* dalla convenzione approvata con Delibera di Giunta n. 1715 del 12 novembre 2015 che ha affidato alla Città Metropolitana di Bologna e alle province le attività in materia di Organismo intermedio FSE, di cui all’art. 50, comma 2 della L.r. 13/2015 richiamata;
* dall’accordo tra Regione Emilia-Romagna, UPI Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna per la definizione di un corrispettivo economico derivante dall’utilizzo degli immobili delle Province e della Città metropolitana da parte della Regione per l’esercizio 2018 approvato con delibera di Giunta n. 2049 del 3/12/2018;

Che in attuazione dell’accordo sindacale sottoscritto dall’Amministrazione in data 15/11/2018, è stata effettuata una rilevazione rivolta ai collaboratori regionali di ruolo distaccati, finalizzata a verificare la volontà dei medesimi rispetto alla opzione di proseguire il distacco, o il comando, per un periodo massimo di 36 mesi decorrenti dal 1 gennaio 2019 o di rientrare negli organici della Regione nell’arco massimo di 12 mesi dell’esercizio successivo alla richiesta di rientro, il tutto al fine di agevolare la programmazione del fabbisogno di risorse umane da parte della Città Metropolitana di Bologna e delle province per esercitare le funzioni conferite e le attività assegnate dalla LR. 13/2015;

che ad oltre 36 mesi dalla sottoscrizione delle convenzioni richiamate e alla luce delle modifiche legislative intervenute, nonché dello stato d’avanzamento del piano di razionalizzazione degli immobili e delle infrastrutture tecnologiche regionali, le parti convengono sulla necessità di riordinare complessivamente i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e le Province disciplinando con un’unica convenzione che definisca:

* le modalità di esercizio e di finanziamento da parte della Regione delle funzioni esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, applicazione di sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica e dei programmi di intervento in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ai sensi dell’art. 40 della L.r. 13/2015, compreso il finanziamento, per il solo esercizio 2019, finalizzato ad attivare azioni di miglioramento organizzativo e strumentale;
* le modalità di finanziamento da parte della Regione per l’organizzazione delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli dal 46, 47 e 51 della L.r. 13/2015 in materia di **rete degli sportelli unici delle attività produttive, commercio, turismo, istruzione**;
* le modalità di finanziamento da parte della Regione per l’organizzazione delle attività assegnate alla Città Metropolitana e alle Province con DGR 1715/2015, ai sensi dell’art. 50 comma 2 della L.r. 13/2015, in materia di **Organismo intermedio FSE 2014/2020**;
* le modalità di compartecipazione della Regione alle spese di locazione e/o **gestione degli immobili** di proprietà e/o in locazione e/o comodato della Città Metropolitana e delle Province, per le parti occupate da personale regionale che esercita funzioni regionali o da personale delle Destinazioni Turistiche;
* le modalità di finanziamento da parte della Regione alla Città Metropolitana e alle Province per la **partecipazione agli Enti parco**;
* le modalità di gestione, nel triennio 2019/2021, del personale regionale in regime di assegnazione temporanea per garantire alle Province ed alla Città Metropolitana l’esercizio autonomo delle funzioni conferite e della attività assegnate;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

# **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

## Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città Metropolitana di Bologna (d’ora in poi Città metropolitana) per l’esercizio delle funzioni conferite e delle attività assegnate a seguito del processo di riordino istituzionale di cui alla L.R 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” (d’ora in poi L.r. 13/2015), tenuto conto degli esiti della prima fase di attuazione delle disposizioni ivi contenute nonché di quanto disposto dall’art. 26 “*Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015”* della L.r. 27 dicembre 2018 n. 24 “*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019*” e dal capo IV “Completamento del percorso di riordino territoriale” nonché della L.r. 23/2019 “*Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell’esercizio finanziario 2019*”;

## Art. 2 – Finalità e obiettivi

1. Gli Enti aderenti concordano sull’opportunità di perseguire nel triennio 2019/2021 una gestione ottimale delle funzioni conferite e delle attività assegnate a Province e Città Metropolitana dalla L.r. 13/2015. A tale fine, con la presente convenzione, intendono definire:
2. le modalità di esercizio e di finanziamento da parte della Regione delle funzioni esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, di applicazione di sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica e dei programmi di intervento in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ai sensi dell’art. 40 della L.r. 13/2015, compreso il finanziamento, per il solo esercizio 2019, finalizzato ad attivare azioni di miglioramento organizzativo e strumentale delle Polizie Provinciali e metropolitana;
3. le modalità di finanziamento da parte della Regione per l’organizzazione delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli 46, 47 e 51 della L.r. 13/2015 in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive, commercio, turismo e istruzione;
4. le modalità di finanziamento da parte della Regione per l’organizzazione delle attività assegnate alla Città Metropolitana e alle Province con DGR 1715/2015 ai sensi dell’art. 50 comma 2 della L.r. 13/2015 in materia di Organismo intermedio FSE 2014-2020;
5. le modalità di compartecipazione della Regione alle spese di locazione e/o gestione degli immobili di proprietà e/o in locazione e/o comodato della Città Metropolitana e delle Province, per le parti occupate da personale regionale che esercita funzioni regionali;
6. le modalità di finanziamento da parte della Regione alla Città Metropolitana e alle Province per la partecipazione agli Enti parco;
7. le modalità di gestione, nel triennio 2019/2021, del personale regionale in regime di assegnazione temporanea per garantire alle Province ed alla Città Metropolitana l’esercizio autonomo delle funzioni conferite e della attività assegnate;
8. ogni altro aspetto tecnico gestionale che concorra alle finalità di cui al presente articolo.

# **CAPO II -** **TRASFERIMENTO DI RISORSE ALLE PROVINCE E ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**

## Art. 3 - Individuazione delle funzioni conferite e delle attività assegnate oggetto di finanziamento

1. Sono oggetto di finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna:
2. l’esercizio delle funzioni esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di **vigilanza, di applicazione di sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima, maricoltura** e attività connesse ai sensi dell’art. 40 della L.r. 13/2015. Costituisce inoltre oggetto di finanziamento l’attivazione di azioni di miglioramento organizzativo e strumentale da parte delle Polizie Provinciali e metropolitana, ai sensi dell’articolo 11 della L.r. n. 23/2019;
3. l’esercizio delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli 46 e 51 della L.r. 13/2015 in materia di **rete degli sportelli unici delle attività produttive e istruzione**;
4. l’esercizio delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi dell’articolo 47 della L.r. 13/2015 **in materia di commercio e turismo, comprese le funzioni di destinazione turistica conferite alla Città Metropolitana di Bologna ai sensi dell’art. 3 della L.R. 4/2016;**
5. l’esercizio delle attività assegnate alla Città Metropolitana e alle Province con DGR 1715/2015 ai sensi dell’art. 50, comma 2, della L.r. 13/2015 in materia di **Organismo Intermedio FSE 2014-2020**;
6. l’utilizzo da parte della Regione, tramite propri dipendenti, per l’esercizio di funzioni regionali, di immobili di proprietà e/o in locazione e/o in comodato della Città Metropolitana e delle Province;
7. la partecipazione della Città Metropolitana e delle Province negli Enti parco.

## Art. 4 - Finanziamento delle funzioni di vigilanza

1. La Regione concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 40 della L.r. 13/2015 in quanto accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 40 e del comma 1 dell’articolo 42.
2. Per il triennio 2019/2021 la Regione partecipa finanziariamente all’esercizio delle funzioni con un importo annuo di 4.800.000 €.
3. Nell’esercizio 2019 il finanziamento verrà ripartito tra le Province e la Città metropolitana come segue:
   1. Consolidando ad ogni ente il medesimo importo erogato relativamente all’esercizio 2018 in quanto frutto di calcoli basati, tra l’altro, sulla superficie agro-silvo-pastorale;
   2. Per la parte eccedente:
      1. Il 95% sulla base del riparto proporzionale erogato nel 2018 per fare fronte alla completa entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 2016/2018;
      2. Il 5% che residua in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale;
4. Dall’esercizio 2020, il finanziamento complessivo verrà ripartito annualmente tra le Province e la Città metropolitana sulla base di parametri, fra cui necessariamente quello della superficie agro-silvo-pastorale, da determinarsi di comune accordo entro il 30 giugno 2020;
5. Dall’esercizio 2020 l’importo complessivo del finanziamento è incrementato di euro 300.000, da ripartire proporzionalmente tra le Province e la Città metropolitana sulla base della superfice agro-silvo-pastorale, per lo svolgimento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, fatta salva l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria, così come stabilito dall’art. 40 della L.r. 13/2015, così come modificata e integrata dall’art. 9 della L.r. 23/2019.
6. Per il solo esercizio 2019 viene erogato un finanziamento straordinario aggiuntivo pari ad euro 800.000, da ripartire sulla base della superfice agro-silvo-pastorale di ogni ente, finalizzato al sostegno di azioni di miglioramento organizzativo e strumentale delle polizie provinciali e metropolitana.

## Art. 5 - Finanziamento per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive, e istruzione

1. Al fine di favorire l’esercizio delle funzioni conferite ai sensi degli artt. 46 e 51 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii., dal 1° gennaio 2019 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni.
2. L’importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto ad ogni ente è fissato nella misura massima pari al costo onnicomprensivo riferito all’esercizio 2018 del personale regionale distaccato alla data del 31/12/2018 per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
3. L’entità del trasferimento sarà determinata annualmente al netto delle spese sostenute dalla Regione per il personale in posizione di distacco.
4. La determinazione dell’importo annuale del trasferimento compete al Dirigente del Servizio competente in materia di personale.

## Art. 6 - Finanziamento per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di commercio e turismo

1. Al fine di favorire l’esercizio delle funzioni in materia di commercio e turismo di cui all’art. 47 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii., dal 1° gennaio 2019 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni.
2. L’importo annuale del finanziamento riconosciuto ad ogni Provincia e alla Città metropolitana è fissato nella misura massima pari al costo onnicomprensivo riferito all’esercizio 2018 del personale regionale distaccato alla data del 31/12/2018 per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
3. L’entità del finanziamento sarà determinata annualmente al netto delle spese sostenute dalla regione per il personale in posizione di distacco.
4. La determinazione dell’importo annuale del finanziamento compete al Dirigente del Servizio competente in materia di personale.
5. Il presente articolo si applica, per quanto riguarda il turismo, agli enti che esercitano direttamente in proprio tali funzioni.

## Art. 7 - Finanziamento per l’esercizio delle attività regionali assegnate in materia di Organismo Intermedio FSE 2014-2020

1. Al fine di favorire l’esercizio delle attività assegnate ai sensi dell’art 50, comma 2, della L.r. 13/2015, così come attuate con Delibera della Giunta Regionale n. 1715 del 12 novembre 2015, dal 1° gennaio 2019 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti destinatari il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività assegnate.
2. L’importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto ad ogni Provincia e alla Città metropolitana è fissato nella misura massima pari al costo onnicomprensivo riferito all’esercizio 2018 del personale regionale distaccato alla data del 31/12/2018 per l’esercizio delle attività di cui al presente articolo.
3. L’entità del trasferimento sarà determinata annualmente al netto delle spese sostenute dalla regione per il personale in posizione di distacco.
4. La determinazione dell’importo annuale del trasferimento compete al Dirigente del Servizio competente in materia di personale.
5. Alla luce dalle indicazioni provenienti dalla programmazione UE 2021/2027, le parti concordano sulla necessità di individuare entro settembre 2020 un modello organizzativo coerente con le finalità della nuova programmazione comunitaria.

## Art. 8 – Sostituzione di personale distaccato o cessato relativamente alle funzioni conferite

1. Al fine di favorire l'esercizio autonomo delle funzioni conferite, anche a seguito del trasferimento delle corrispondenti quote finanziarie di dotazione organica previste dal successivo art. 14 e compatibilmente con le norme vigenti in materia di personale, la Città metropolitana e le province procederanno all'assunzione di personale in sostituzione del personale distaccato, assegnato a funzioni conferite, che cessi dal servizio o si avvalga della facoltà di rientrare in Regione.
2. Nelle more della definizione di un quadro normativo che consenta alle Province di procedere ad eventuali assunzioni per la sostituzione di detto personale, la Regione al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna, nel rispetto dei termini di rientro fissati nell’accordo sindacale di cui all’art. 13, a concordare modalità organizzative idonee a garantire una gestione più flessibile del personale già distaccato su altre funzioni e/o attività assegnate.

## Art. 9 – Trasferimento di personale per effetto di eventuali modifiche nel conferimento di funzioni alle Province e alla Città Metropolitana

1. Qualora la Regione disponga per via legislativa la revoca di funzioni conferite alle Province e alla Città metropolitana, la Regione stessa, sentiti gli enti e le parti sociali, si impegna a garantire il trasferimento alla Regione delle relative unità di personale assunto dalla città metropolitana e dalle province in applicazione dell’art. 31 del D.lgs. 165/2001.

## Art. 10 – Contributo finanziario spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province per la partecipazione agli Enti Parco

1. Ai sensi dell’art. 8 della L.r. 23/2019 e al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette come previsto dalla L.r. 13/2015, la Regione eroga annualmente un contributo finanziario pari alla quota di partecipazione annuale delle Province e della Città metropolitana in ogni singolo Ente parco.

## Art. 11 – Contributo a titolo di rimborso per l’utilizzo di beni immobili e mobili metropolitani e provinciali da parte della Regione Emilia-Romagna e delle Destinazioni Turistiche

1. In coerenza con quanto stabilito nel “Piano di razionalizzazione degli spazi" – di cui all’art 3 legge regionale 30 gennaio 2014 n. 1, a decorrere dal 2019 la Regione eroga un contributo annuale a Province e Città metropolitana finalizzato a compensare ogni singolo ente:
2. della indisponibilità di immobili o porzione di immobili di proprietà e/o in affitto delle Province e delle Città Metropolitana occupati da personale regionale e delle Destinazioni Turistiche per l’esercizio di funzioni regionali (Contributo affitto);
3. delle spese di gestione sostenute direttamente dalle Province e dalla Città metropolitana per immobili o porzioni di immobili, anche di proprietà di terzi, occupati da personale regionale e delle Destinazioni Turistiche per l’esercizio di funzioni regionali (Contributo Gestione).
4. I contributi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono determinati sulla base dello stato di fatto dei locali e del personale occupante così come risultante al 30 giugno di ogni esercizio.
5. Il contributo di cui alla lettera a), riconosciuto annualmente ad ogni singolo ente per ogni immobile occupato da dipendenti regionali, è calcolato secondo la seguente formula: Contributo Immobile = (NDIP \* SUPCONV \* MEDIAOMI) + (NDIP\*333 €), dove:
   * NDIP: numero di dipendenti regionali occupanti i locali al 30 giugno di ogni esercizio;
   * SUPCONV: Superficie convenzionale pro capite occupata pari a 20 metri quadrati determinata sulla base della media dei MQ occupati da ogni dipendente regionale in sedi regionali aventi natura storica. La superfice occupata media è comprensiva di vani accessori e spazi comuni;
   * MEDIAOMI: valore medio di mercato dell’anno in corso ottenuto tramite le quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate (euro/mq anno) per ciascun immobile;
   * 333 €: correttivo migliorativo riconosciuto annualmente per imposte e tasse correlate al possesso o affitto dell’immobile.

Per il solo esercizio 2019, la Superficie Convenzionale (SUPCONV) di cui al presente comma potrà essere elevata fino ad un massimo di 40 mq in presenza di immobili con una occupazione media da parte dei dipendenti regionali superiore ai 20 mq per dipendente. La differenza dovrà essere debitamente documentata e validata dal servizio competente in controllo di gestione della regione.

1. Il contributo di cui alla lettera b) del presente articolo, riconosciuto annualmente ad ogni singolo ente per ogni immobile occupato da dipendenti regionali, è calcolato secondo la seguente formula: Contributo Gestione immobile = (NDIP \* 2.100 €), dove:
   * NDIP: numero effettivo di dipendenti regionali occupanti i locali al 30 giugno di ogni esercizio;
   * 2.100 €: costo medio per dipendente sostenuto dalla regione per la propria gestione immobiliare, comprensivo di utenze, imposte, tasse e spese generali.
2. La quantificazione e l’erogazione delle somme dovute sarà disposta annualmente nel secondo semestre dal Servizio competente in materia di patrimonio sulla base della ricognizione effettuata annualmente dal Servizio competente in materia di controllo di gestione regionale e sulla base dello stato di occupazione degli immobili provinciali.
3. Le Province e la Città metropolitana, al fine di agevolare la funzionalità dei servizi regionali svolti presso sedi provinciali, si impegnano fino alla eventuale presa in carico degli immobili, a mettere a disposizione le proprie infrastrutture telematiche, anche previo sezionamento delle reti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal GDPR con oneri a carico della Regione, al fine di consentire il collegamento diretto alla rete regionale delle postazioni di lavoro dei dipendenti regionali e delle destinazioni turistiche ospitate presso i propri locali.

## Art. 12 - Finanziamento delle spese sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana per l’esercizio delle funzioni conferite e delle attività assegnate ai sensi della L.r. 13/2015 e ss.mm.ii.

1. Al fine di supportare l’organizzazione dell’esercizio delle funzioni conferite e delle attività assegnate dalla L.r. 13/2015, la Regione, ai sensi dell’art. 26 della L.r. 24/2018, riconosce annualmente un finanziamento per l’organizzazione e gestione delle funzioni e delle attività di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente convenzione.
2. Il finanziamento è determinato annualmente avendo come riferimento il numero di dipendenti distaccati al 31/12/2018 per l’esercizio di ciascuna delle funzioni e attività di cui agli artt. 5, 6 e 7. Il numero dei dipendenti è moltiplicato per un importo pro capite pari ad euro 7.800 corrispondente ai costi sostenuti dalla Regione nel 2019, per ogni dipendente, a titolo di spese di gestione.
3. Il finanziamento è ridotto del 50% qualora la funzione sia esercitata dalle Province e dalla Città Metropolitana tramite personale regionale assegnato in posizione di distacco. La riduzione del finanziamento opera in ragione dei giorni effettivi di distacco dei dipendenti regionali.
4. Dall’esercizio 2020 la Regione riconosce alla Città metropolitana un contributo finanziario annuo pari ad euro 50.000 finalizzato a sostenere la gestione delle funzioni di Destinazione Turistica.

# 

# **CAPO III – ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI SU FUNZIONI CONFERITE E ATTIVITA’ ASSEGNATE NEL TRIENNIO 2019/2021**

## Art. 13 - Principi generali per la gestione transitoria degli organici regionali distaccati, provinciali e metropolitani

1. Al fine di sostenere le Province e la Città metropolitana nell’ organizzazione autonoma nella gestione delle funzioni conferite e delle attività assegnate, nell’ambito della collaborazione interistituzionale tesa ad assicurare lo svolgimento ottimale delle funzioni e non pregiudicare la continuità amministrativa, la Regione Emilia-Romagna si impegna a garantire la conservazione dei livelli di dimensionamento del personale assegnato alle funzioni conferite e alle attività assegnate, così come risulta al 31/12/2018.
2. A tale fine, il personale regionale che - a seguito dell’indagine esplorativa condotta annualmente nel triennio 2018/2020 dalla Regione ai sensi dell’accordo sindacale sottoscritto nel 2018 - ha espresso il proprio assenso all’assegnazione temporanea tramite distacco, resta assegnato alle Province e alla Città metropolitana per un periodo massimo di 36 mesi decorrenti dal 1/1/2019 e con scadenza al 31/12/2021, senza possibilità di ulteriore rinnovo e fatta salva la possibilità di richiedere annualmente l’eventuale rientro anticipato in Regione entro il 30 settembre di ogni esercizio a valere sull’esercizio successivo.
3. Le parti convengono che, in coerenza con il richiamato accordo sindacale del 2018, i rientri nell’Amministrazione regionale dei dipendenti che abbiano manifestato tale interesse nei termini previsti, saranno perfezionati secondo un cronoprogramma concordato che dovrà tenere conto:
   1. delle capacità assunzionali delle province e della Città Metropolitana per ciascun esercizio;
   2. delle possibilità della Regione a garantire l’inquadramento di un dipendente da assegnare in distacco in sostituzione del dipendente che ha chiesto il rientro;
   3. del termine annuale di rientro previsto al comma 2;
   4. di un affiancamento transitorio, anche da parte di personale regionale o provinciale, dei nuovi assunti per garantire la continuità delle funzioni conferite e delle attività assegnate
4. Per facilitare l’eventuale mobilità interistituzionale verso la Provincia o la Città metropolitana, la Regione Emilia-Romagna concede ai dipendenti regionali in posizione di distacco che ne facessero richiesta il nulla osta al passaggio tramite mobilità, compatibilmente con la normativa vigente.

## Art. 14 - Trasferimento di quote di dotazione organica

1. Al fine di permettere a ciascuna Provincia e alla Città Metropolitana di organizzare in forma stabile l’esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.r. n. 13/2015 di cui agli art. 5 e 6 della presente convenzione, ai sensi dell’art. 26, comma 5, della LR 24/2018, la Regione Emilia-Romagna, a fronte di formale richiesta di ciascuno degli enti sottoscrittori, anche in forma disgiunta, cede quote finanziarie della propria dotazione organica.
2. A fronte di formale richiesta avanzata da una provincia o dalla Città metropolitana alla Direzione Competente in materia di personale, nel limite complessivo delle posizioni coperte da personale distaccato al 31/12/2018:
   1. la Regione riduce il tetto di spesa della propria dotazione organica nei limiti delle quote finanziarie equivalenti al costo tabellare di primo inquadramento del personale distaccato al 31/12/2018.
   2. conseguentemente, l'Ente richiedente aumenta il tetto di spesa della propria dotazione organica di un importo pari al costo tabellare contrattuale base in ragione delle quote finanziarie trasferite di cui al comma a).

# **CAPO IV - GESTIONE DEL PERSONALE REGIONALE IN POSIZIONE DI DISTACCO PER IL TRIENNIO 2019/2021**

## Art. 15 - Principi generali

1. Il personale regionale in posizione di distacco è soggetto al potere organizzativo, direttivo e di controllo della Provincia/Città metropolitana, mentre il trattamento giuridico ed economico è determinato dalla Regione con le precisazioni di cui ai seguenti capoversi.
2. Per i dipendenti regionali in distacco gli oneri diretti e riflessi relativi al personale sono a carico della Regione, ici comprese le imposte e gli oneri riflessi. La Provincia/Città metropolitana assicura il supporto logistico, tecnico e organizzativo allo svolgimento dell'attività lavorativa, ivi incluse le attrezzature informatiche e i materiali di consumo.
3. La Regione Emilia-Romagna provvede a decurtare in ragione dei giorni di distacco i finanziamenti alla Provincia/Città metropolitana previsti agli articoli 5, 6 e 7 della presente convenzione delle quote di finanziamento per tutti i collaboratori regionali in posizione di distacco.

## Art. 16 - Trattamento accessorio

1. Per quanto attiene ai criteri di erogazione del salario accessorio, durante il periodo di distacco al personale regionale verrà applicato:

* il contratto decentrato integrativo della Regione Emilia-Romagna 2019-2021 per quanto attiene alle voci di salario accessorio di cui all’art. 68, comma 2, lettere a), b) e j) del CCNL Funzioni locali 2016/2018 e CCNL Dirigenza nonché tutti i trattamenti che rientrano nel perimetro del Welfare Aziendale Regionale;
* il contratto decentrato integrativo della Provincia/Città metropolitana per quanto attiene a tutte le altre voci di cui al comma 2 del presente articolo previste nel CCNL Funzioni Locali 2016/2018 e nel CCNL Dirigenza. Le voci integrative sono soggette ai limiti del budget complessivo attribuiti dalla Regione nel 2018.

1. Gli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa e le rispettive indennità di posizione e risultato, le indennità per specifiche responsabilità previste dall'art. 70-quinquies nonché il salario accessorio di cui all’art. 69 del CCNL 2016/2018 del comparto Funzioni Locali, sono attribuite a dipendenti in posizione di distacco dalla Provincia/Città metropolitana con le modalità e i criteri previsti nel proprio ordinamento e nei propri Contratti collettivi integrativi.
2. La Provincia/Città metropolitana è tenuta a dare comunicazione alla Regione per la corresponsione delle indennità di posizione e risultato riconosciute.
3. Tutte le voci di salario accessorio riconosciute ai dipendenti in posizione di distacco, indipendentemente dal Contratto Decentrato applicato, sono a carico del fondo della Regione e saranno poste in pagamento dalla Regione, a seguito di comunicazione, nei tempi e nei modi previsti dai Contatti decentrati e dalle procedure in vigore in Provincia e in Città metropolitana, in occasione della prima retribuzione utile.
4. Al fine di permettere l’eventuale ampliamento dall’esercizio 2019, del fondo per le risorse decentrate degli enti destinatari delle funzioni conferite ai sensi della L.r. 13/2015, le parti, come da parere MEF –RGS prot. n. 169507/2019, prendono atto che l’incremento previsto dall’art. 67, comma 2, lett. a) sia applicato dalle Province e dalla Città metropolitana con riferimento ai dipendenti in servizio alla data del 31.12.2015 anche se trasferiti in Regione dal 1° gennaio 2016 in sede di prima attuazione delle norme previste dalla legge regionale di riordino istituzionale n. 13/2015.

## Art. 17 - Orario di lavoro

1. Il personale in distacco segue le norme della Provincia/Città metropolitana per quanto riguarda l'orario di lavoro e la gestione relativa viene effettuata dalla Provincia/Città metropolitana. Gli eventi relativi alla gestione delle presenze con rilevanza sul trattamento economico del dipendente vengono comunicati con cadenza mensile alla Regione.

## Art. 18 - Assenze e permessi

1. L’ente di assegnazione funzionale è competente riguardo alle decisioni degli istituti da cui discende il diritto dei collaboratori ad usufruire di assenze o permessi. La gestione di tali assenze o permessi viene effettuate dall’Ente presso il quale il personale è collocato. La Regione è competente a decidere sulle richieste di poter usufruire di aspettativa non retribuita, congedo, permessi retribuiti ai sensi della L. 104/1992 e per studio, previo parere conforme dell'ente di assegnazione. Le relative domande vengono presentate alla Provincia/Città metropolitana che si occuperà delle fasi a seguire.
2. Le aspettative e i congedi non retribuiti a personale in distacco vengono concessi dalla Regione previo parere della Provincia/Città metropolitana, nel rispetto della funzionalità di servizio
3. In caso di assenza per malattia la visita fiscale viene decisa e inviata dalla Provincia/Città metropolitana.
4. Le domande di altre tipologie di permesso vengono presentate alla Provincia/Città metropolitana che le autorizza e ne comunica la fruizione alla Regione, dopo la chiusura mensile del cartellino, inviando eventualmente la documentazione necessaria.
5. Le comunicazioni di astensione per maternità e paternità, comprese quelle di maternità anticipata e di flessibilità del congedo pre-parto, dei congedi parentali e dei congedi per malattia dei figli vengono indirizzate alla Provincia/Città metropolitana che provvede ad effettuare i controlli e la gestione. La Provincia/Città metropolitana comunica mensilmente alla Regione le giornate di assenza fruite ai sensi del presente comma dopo la chiusura del cartellino con l'indicazione se devono essere retribuite al 100%, al 30% o non retribuite e se si tratta di assenza di lunga durata che si protrae anche nel mese successivo.
6. Le decisioni assunte dalla Provincia/Città metropolitana in materia di assenze e permessi devono essere trasmesse alla Regione per gli adempimenti che comportano riflessi sul rapporto di lavoro

## Art. 19 - Buoni pasto

1. I buoni pasto vengono maturati secondo le regole in vigore presso la Provincia/Città metropolitana che li emette e li consegna ai dipendenti interessati e comunica alla Regione i relativi imponibili. L’onere dei buoni pasto è a carico della Provincia/Città metropolitana.

## Art. 20 - Part-time, telelavoro e smart-working

1. Il part-time ovvero la trasformazione della sua percentuale oraria vengono disposti dalla Regione previo parare conforme dal responsabile del personale della Provincia/Città metropolitana, nei limiti delle articolazioni regionali, e comunicati alla Regione per la modifica del rapporto di lavoro secondo la normativa in materia.
2. Il telelavoro viene concesso secondo le modalità organizzative della Provincia/Città metropolitana. L'assegnazione al telelavoro o la modifica del telelavoro in essere vengono disposte dal dirigente della Provincia/Città metropolitana competente in materia di personale che ne dà comunicazione alla Regione.
3. Lo Smart-working viene concesso secondo le modalità organizzative della Provincia/Città metropolitana e viene disposto dal dirigente della Provincia/Città metropolitana competente in materia di personale che ne dà comunicazione alla Regione.

## Art. 21 - Trasferte e missioni

1. L'autorizzazione a missioni e trasferte è disposta dalla Provincia/Città metropolitana entro i limiti e le modalità previste dal proprio ordinamento e nei limiti di budget annuale comunicato dalla Regione.
2. Tali spese verranno erogate dalla Regione nell’ambito delle procedure stipendiali a fronte di una comunicazione da parte della Provincia/Città metropolitana.

## Art. 22 - Straordinario

1. L'autorizzazione allo straordinario viene data dalla Provincia/Città metropolitana nei limiti di budget annuale comunicato dalla Regione. L'importo relativo è corrisposto dalla Regione sulla base di quanto comunicato dalla Provincia/Città metropolitana tramite flussi informatici.

## Art. 23 - Istituti vari

1. La domanda per il riconoscimento di assegni per il nucleo familiare viene presentata alla Regione che provvede al riguardo.
2. La domanda di riscatto e ricongiunzione viene presentata in modalità telematica allo sportello INPS, per l’eventuale trattenuta mensile dallo stipendio la Regione provvede al riguardo.
3. Gli incarichi esterni possono essere autorizzati dal dirigente regionale competente in materia di personale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla vigente direttiva regionale in materia di incompatibilità, a seguito di richiesta del dipendente, redatta sull’apposita modulistica, previa intesa con l’amministrazione presso cui lo stesso presta servizio (art. 53, comma 10, D.lgs. n. 165/2001). Ai sensi della citata direttiva, l’intesa si intende acquisita se la richiesta di autorizzazione contiene il parere preventivo di compatibilità del dirigente responsabile del servizio della Provincia/Città metropolitana cui il dipendente è assegnato in relazione al fatto che l'incarico non rientra nei compiti d’ufficio del dipendente e non configura ipotesi di divieto assoluto e cause di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale. Si osservano i criteri e le modalità previsti dalla già menzionata direttiva regionale anche per quanto riguarda le attività non soggette ad autorizzazione, ma a preventiva comunicazione per la verifica dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale (casi di cui al citato art. 53, comma 6, lett. da a) a f-bis). Conseguentemente la Regione è competente per quanto riguarda gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 62 della legge n. 662/96.

## Art. 24 - Valutazione

1. La valutazione del personale del comparto e dei dirigenti viene effettuata dalla Provincia e dalla Città metropolitana utilizzando il proprio sistema di valutazione. I risultati della valutazione sono comunicati alla Regione per la corresponsione del trattamento economico accessorio sulla base di quanto disposto all’art. 16.

## Art. 25 - Progressioni economiche orizzontali

1. I collaboratori regionali assegnati in distacco alla Provincia/Città metropolitana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 CCNL comparto “Funzioni Locali” – triennio 2016-2018, partecipano ai percorsi di progressione orizzontale riservati al personale regionale, nel rispetto della metodologia applicata in Regione. A tal fine la Regione provvede ad acquisire dalla Provincia/Città metropolitana gli esiti della valutazione della performance individuale, compreso il punteggio assegnato al dipendente in rapporto al massimo assegnabile nel sistema di valutazione della Provincia/Città metropolitana.

## Art. 26 - Formazione

1. La Provincia/Città metropolitana assicura l'inserimento dei dipendenti in posizione di distacco nei propri percorsi formativi, con particolare attenzione all'integrazione dei processi lavorativi necessari per l'ottimale svolgimento delle funzioni assegnate.
2. La Regione garantisce al personale distaccato la partecipazione a propri percorsi formativi, nei limiti dei posti disponibili, a partire dal periodo che decorre dall’esercizio del diritto di rientro.

## Art. 27 - Procedimenti disciplinari

1. Il collaboratore segue il codice di comportamento della Provincia/Città metropolitana.
2. Qualora un collaboratore in distacco si renda responsabile di un comportamento tale da determinare l’accertamento di una responsabilità disciplinare, la competenza alla gestione del procedimento e alla irrogazione della sanzione è così suddivisa:

a) per le infrazioni di minore gravità sanzionabili con il rimprovero verbale, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, è competente alla gestione del procedimento e alla irrogazione della sanzione il responsabile della struttura della Provincia/Città metropolitana presso il quale il collaboratore è assegnato. La sanzione comminata al dipendente deve essere comunicata alla Regione;

b) per le infrazioni di maggiore rilevanza, punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, le parti convengono che l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari sia l'UDP della Regione. In tal caso il responsabile della Provincia/Città metropolitana presso il quale il collaboratore presta servizio trasmette la segnalazione dell’illecito disciplinare all’UPD regionale correlata da una relazione dettagliata sui fatti entro 10 giorni dalla loro conoscenza.

1. La Regione è competente anche per quel che riguarda l'adozione di atti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria nei confronti del personale in distacco.
2. Il responsabile della struttura di assegnazione in Provincia/Città metropolitana del collaboratore in distacco deve informare con la massima tempestività l’UPD della Regione per l'adozione degli atti di competenza in materia disciplinare e cautelare.

## Art. 28 - Report mensile su presenze e assenze

1. Al fine di consentire una puntuale gestione del personale distaccato, le Province e la Città metropolitana forniscono alla Regione, di norma entro il giorno 5 del mese successivo, un resoconto mensile relativo alla fruizione degli istituti contrattuali sopra richiamati, in particolare per i riflessi di certe tipologie di assenza a fini stipendiali.

## Art. 29 - Sicurezza

1. Il personale distaccato è soggetto alle norme relative alla sicurezza della Provincia/Città metropolitana, cui compete la sorveglianza sanitaria, in qualità di datore di lavoro designato dall'amministrazione, ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e, a tale fine, solleva la Regione Emilia-Romagna da ogni responsabilità.
2. In caso di infortunio sul lavoro la denuncia viene presentata dalla Regione. La Provincia/Città metropolitana si impegna a darne comunicazione tempestiva alla Regione, in ogni caso entro le 24 ore dall'evento.

## Art. 30 - Responsabilità

1. La Provincia/Città metropolitana esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall’esercizio delle attività di propria competenza da parte del personale in distacco; rimborsa inoltre alla Regione, dietro richiesta documentata, gli oneri per polizze stipulate dalla Regione medesima in quanto datore di lavoro, riferiti alle coperture assicurative (infortuni e responsabilità civile) e le spese legali e peritali, che la Regione dovesse anticipare, ove non onorate dalle coperture assicurative stesse.

## Art. 31 - Trattamento dei dati personali

1. La Provincia/Città metropolitana provvede alla designazione dei dipendenti assegnati quali incaricati al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). Permangono in capo alla Provincia/Città metropolitana le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali, agli strumenti utilizzati e alla definizione dell'ambito di operatività dei lavoratori, ivi compreso il profilo della sicurezza, senza alcuna intermediazione della Regione.

# **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

## Art. 32 - Durata della convenzione

1. Gli effetti giuridici della convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione e scadono il 31/12/2021.
2. La convenzione produce effetti sotto il profilo economico, finanziario e sui fondi del salario accessorio sugli esercizi finanziario 2019, 2020, 2021;
3. Per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico del personale in posizione di assegnazione temporanea di cui al capo IV, la presente convenzione integra e sostituisce quanto disposto dalla proroga della convenzione scaduta il 31/12/2018 e produce i suoi effetti dal 1/1/19 ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 24 del 27/12/2018 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019”.

## Art. 33 - Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione sarà sottoscritta dalle parti con firma digitale. È esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis tab.B) D.P.R.642/1972. Sarà registrata solo in caso di uso ai sensi dell’art. 1, lettera b), della Tariffa, parte II, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte.

Per la Regione Emilia-Romagna

il Direttore generale Risorse Europa Innovazione Istituzioni

Francesco Raphael Frieri (firmato digitalmente)

per la Città metropolitana di Bologna

(firmato digitalmente)

per la Provincia di Ferrara

(firmato digitalmente)

per la Provincia di Forlì-Cesena

(firmato digitalmente)

per la Provincia di Modena

(firmato digitalmente)

per la Provincia di Parma

(firmato digitalmente)

per la Provincia di Piacenza

(firmato digitalmente)

per la Provincia di Ravenna

(firmato digitalmente)

per la Provincia di Reggio Emilia

(firmato digitalmente)

per la Provincia di Rimini

(firmato digitalmente)